



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piano di Localizzazione dei Punti Ottimali di Vendita Esclusivi e non, di Quotidiani e Periodici

Approvato con Deliberazione di Giunta del Commissario Straordinario n. 57 del 05.04.2006

1. GENERALITA DI PIANO

ART. 1 (Definizioni)

Agli effetti del presente Piano si intende:

- per "Decreto Legislativo o D. Lgs.", il Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
- per "Circolare" la Circolare Regione Lazio Ass.to alle Attività Produttive" n. prot. 6091 del 24.04.2002;
- per "rivendite esclusive", i punti vendita che sono autorizzati alla vendita generale di quotidiani e periodici. Tra 1. e rivendite esclusive rientrano ora anche tutte le rivendite di giornali e riviste di tipo "promiscuo", così definite dalla precedente normativa di settore, autorizzate prima dell'entrata in vigore del presente Piano.

ART. 2 (Adempimenti preliminari e documentazione di Piano)

In base a quanto disposto dal punto II della "Circolare", il Piano è stato preceduto:

- a) dalla rilevazione della consistenza dei punti di vendita dei giornali e riviste o operanti nel comune;
- b) dall'analisi dei quantitativi di vendita di giornali e riviste per aree geografiche;
- c) da rilevamenti per aree regionali e aree geografiche nazionali;
- d) da un'analisi: delle caratteristiche demografiche, economiche, e sociali della pò dell'assetto viario e di trasporto presente nel Comune, nonché degli aspetti urbanistici del territorio, con particolare riferimento alle situazioni in atto.

Le rilevazioni e le valutazioni a supporto del Piano sono contenute nei seguenti documenti che, insieme alla presente Normativa, sono da considerarsi parte integrante del Piano stesso:

- Relazione di Piano che costituisce l'elemento primario per l'interpretazione del Piano stesso;
- Cartografia di Piano all.ta alla presente normativa, costituita da Tav. 1/2 e Tav. 2/2 nel Sistema Informativo Territoriale.

ART. 3 (Prescrizioni)

1. Il Piano di localizzazione delle rivendite esclusive di giornali e riviste detta norme e direttive per il rilascio delle relative autorizzazioni all'interno del Comune di Pomezia così come previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo.
2. Le disposizioni del presente Piano non si applicano:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (stadi, musei, ospedali) o private (cliniche, case di cura e di riposo, circoli), rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art.4 (Indirizzi e obiettivi)

A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalla "Circolare", il Piano si propone di perseguire le seguenti finalità:

- 1) facilitare la diffusione della stampa attraverso un aumento - ove economicamente possibile - dei punti di vendita e/o una redistribuzione degli stessi nelle varie aree funzionali di suddivisione del territorio comunale;
- 2) favorire l'economica gestione della rivendita dei giornali e riviste, agevolandole gli ampliamenti, le ristrutturazioni, i trasferimenti e adeguandone il numero alla capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante;
- 3) migliorare il servizio alla clientela, mediante una più razionale distribuzione della rete di vendita, privilegiando le condizioni di accessibilità degli utenti, nel rispetto realtà sociali ed insediative esistenti.

2. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 5 (Autorizzazioni alla vendita)

- 1. Agli effetti della legislazione vigente, e secondo le direttive del presente Piano l'autorità competente rilascia i seguenti tipi di autorizzazione amministrativa in materia di giornali e riviste per rivendite di tipo esclusivo:
 - 1) autorizzazione all'apertura di nuove rivendite (art.8);
 - 2) autorizzazioni al trasferimento dell'ubicazione delle rivendite (art.9);
 - 3) autorizzazioni per la vendita in forma ambulante (art.12);
 - 4) autorizzazioni per la vendita con distributori automatici (art. 13).
- 2. L'autorizzazione alla vendita in posto fisso consente l'esercizio dell'attività in una ben definita ed individuabile ubicazione

3. L'autorizzazione abilitata all'attività limitatamente:

- alla rivendita di giornali e riviste aventi la cadenza temporale aie dei quotidiani e dei periodici e di tutti. quei prodotti di tipo editoriale che hanno un regolare autorizzazione come edizione periodica da parte del competente Tribunale, quando sono esenti da bolla di accompagnamento e l'IVA è assolta alla fonte, nonché a quelli complementari in base agli usi locali.

- nell'ambito dei locali all'interno dei quali l'attività svolta (fatta eccezione per le attività ambulanti)

4. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato, oltre che alla osservanza delle norme e delle direttive stabilite nel presente Piano, al rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché alle norme relative alla destinazione e all'uso dei vari edifici nelle zone urbane.

ART. 6 (Parità di trattamento e modalità di vendita)

1. Nella vendita di quotidiani e periodici deve essere assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate.

2. La vendita della stampa quotidiana e periodica dovrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa stabilito dal produttore non può subire variazioni;

b) i punti vendita devono prevedere un adeguato spazio espositivi per le testa e poste in vendita;

c) è vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

ART. 7 (Durata delle autorizzazioni amministrative)

Le autorizzazioni amministrative si distinguono in:

a) **AUTORIZZAZIONI PERMANENTI**, utilizzabili lungo tutto l'arco dell'anno;

b) **AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**, rilasciate in base al riconoscimento del Comune di Pomezia a prevalente economia turistica (D.G.R. Lazio n. 186 del 19.03.2004) per il periodo compreso dal 1° febbraio al 31 ottobre.

c) **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**, stabilite secondo le esigenze delle zone e dell'utenza, sono rilasciate a prescindere dai presenti parametri numerici di piano soltanto nei casi di:

- impedimento temporaneo del titolare di una rivendita di tipo esclusivo, senza che nella stessa zona non vi sia un altro rivenditore, anche di tipo non esclusivo ;

- in caso di riunioni straordinarie di persone, qualora non vi siano rivendite ne di tipo esclusivo ne di tipo non esclusivo nel raggio di 400 ml. dalla sede della manifestazione.

Il rilascio delle autorizzazioni temporanee è subordinato al solo rispetto dei requisiti soggettivi da parte del richiedente e delle norme relative alla destinazione e all'uso degli edifici, nonché di quelle di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria.

Per la fase di pre-istruttoria riguardante istanze di apertura o modifica, è fatto obbligo ai richiedenti di disporre dei pareri tecnici necessari, asserviti dai tecnici dell'Università degli Studi "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Idraulica, Trasporto e Strade.

La documentazione necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui A), B) e C) del presente articolo, deve essere prodotta altresì in formato RAV DWG per l'inserimento nel Sistema Informativo Territoriale.

3. ATTI AMMINISTRATIVI

ART. 8 (Autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita esclusivi)

A norma del disposto del punto II della "Circolare", le autorizzazioni per nuove rivendite di giornali e riviste di tipo esclusivo verranno concesse nei termini dettati dalle previsioni di Piano, ovvero:

- 1) in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche socio-economiche del Comune, nel rispetto di un adeguato volume di vendita e dei costi di gestione sia delle rivendite già esistenti che di quelle in progetto; sulla base di tali valutazioni, effettuate nella "Relazione di Piano" (art.19)
- 2) nelle singole zone, come indicato nel successivo articolo 17;
- 3) in armonia con le previsioni urbanistiche;

Per le autorizzazioni da insediarsi in chioschi è altresì necessario disporre della concessione di occupazione del suolo pubblico (così come indicato nel successivo art. 16).

ART. 9 (Autorizzazione al trasferimento di sede delle rivendite)

Nel rispetto delle norme relative all'igiene, alla prevenzione incendi, delle norme edilizie e degli altri regolamenti comunali, le autorizzazioni al trasferimento di sede degli esercizi nella stessa zona commerciale sono sempre concesse.

ART. 10 (Subingresso)

1. In analogia con quanto previsto per il subingresso nelle attività commerciali, il trasferimento della gestione o della proprietà di una rivendita di giornali e riviste, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il diritto al trasferimento della titolarità all'azienda stessa, mediante denuncia di inizio attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante possieda i requisiti soggettivi previsti.
2. E' consentito il temporaneo affidamento in gestione dell'attività, soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, previa comunicazione debitamente

documentata da parte del “dante causa” e a condizione che il gestore possieda i requisiti soggettivi previsti.

ART. 11 (Criteri preferenziali in ordine al rilascio di autorizzazioni nel caso di domande concorrenti)

1. Nel caso di domande concorrenti si applicano i seguenti criteri di priorità nel rilascio delle nuove autorizzazioni per le rivendite esclusive:
 - a) maggior superficie da destinarsi alla attività di vendita di giornali e riviste.
2. A parità di condizioni, è seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ART. 13 (Distribuzione automatica)

- 1) La distribuzione automatica di giornali e riviste a mezzo di apparecchi automatici, quando non effettuata negli esercizi di vendita, è soggetta a denuncia di inizio attività a condizione che:
 - a) il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti;
 - b) (qualora il distributore automatico venga installato su un'area pubblica) vengano osservate le norme sull'occupazione del suolo.
- 2) Per l'installazione di più apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dal territorio comunale, può essere fatta un'unica denuncia di inizio attività.

ART. 14 (Revoca dell'autorizzazione)

In analogia con quanto previsto dalle norme che regolano l'attività commerciali, l'autorità competente procede alla revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione della rivendita entro un anno dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda (salvo proroga);
- b) mancata attivazione della rivendita entro un anno dalla data di trasferimento della gestione o della proprietà (salvo proroga);
- c) sospensione dell'attività di vendita non stagionale per un periodo superiore ad un anno (salvo proroga);
- d) trasferimento di sede della rivendita senza preventiva autorizzazione;
- e) perdita dei requisiti soggettivi previsti;
- f) mancanza ripetuta di assicurazione di parità di trattamento tra le diverse testate;
- g) mancato rispetto, in forma ripetuta, della disciplina degli orari di apertura.

ART. 15 (Cessazione dell'attività)

In analogia con quanto previsto per le attività commerciali, deve venire comunicata al Comune la cessazione della attività di rivendita di giornali e riviste.

ART. 16 (Concessioni di occupazione di suolo pubblico)

1. L'esercizio di vendita di giornali e riviste di tipo esclusivo a chiosco può essere svolto dopo aver ottenuto la concessione di occupazione e di uso del suolo pubblico d Comune.
2. Salvo le situazioni preesistenti all'entrata in vigore del presente Piano, concessione viene rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) nei limiti di cui alla previsione del Piano (vedi art. 19);
 - b) compatibilmente con le esigenze di uso di suolo pubblico nella zona;
 - c) la superficie oggetto di concessione sia la più idonea a garantire un efficiente servizio all'utente, nel rispetto delle migliori condizioni di accessibilità e di viabilità.
3. Non sono ammesse occupazioni di suolo pubblico eccedenti le misure stabilite ali atto della concessione.

4. PARAMETRI DI PIANO

ART. 17 (Suddivisione del territorio comunale)

1. Il territorio comunale, ai fini della presente normativa, viene suddiviso in 8 “zone di dimensionamento”, come individuato con Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 3 febbraio 2006.
2. Il Piano individua per zona di dimensionamento il limite massimo di rivendite esclusive autorizzabili. La planimetria di detta "zona" costituisce individuazione di "zona commerciale" e, in particolare, ha la seguente efficacia:
 - a) consente l'applicazione della disciplina del rilascio di nuove autorizzazioni (art. 8), dei trasferimenti di sede delle rivendite (art. 9);
 - b) può garantire la presenza di un servizio minimo di vendita nei termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo.
3. Le zone di dimensionamento del Piano sono le seguenti:
 - ZONA 1: Centro Storico;
 - ZONA 2: Torvajonica;
 - ZONA 3: Pomezia Sud (Torvajonica – Campo Jemini – Castagnetta);
 - ZONA 4: Pomezia Nord (Pratica di Mare – Monte D’Oro);
 - ZONA 5: Pomezia Centro;
 - ZONA 6: Pomezia Est (Campobello – Maggiona);

- ZONA 7: Santa Procula
- ZONA 8: Santa Palomba.

4. Tale suddivisione ha la funzione di fornire elemento di priorità nel rilascio di nuove autorizzazioni, se ciò esplicitamente previsto (art. 19).

Nella dotazione organica risultante dal rilievo della situazione esistente vi sono comprese, oltre alle rivendite di tipo "esclusivo", anche le cosiddette "stagionale" e "promiscuo".

Tale scelta progettuale deriva da considerazioni di ordine ubicazionale che meglio rappresentano la realtà economica dell'area di studio.

In base a questa ipotesi e all'analisi conseguente a semplice "domanda" e nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione i titolari delle su citate rivendite di tipo "esclusivo" e/o "promiscuo", possono ottenere la trasformazione in rivendite di tipo "esclusivo".

A seguito di questa rilevata dotazione, per soddisfare ulteriormente la domanda di autorizzazioni, i nuovi insediamenti saranno subordinati, nel rispetto dei criteri fissati dal Piano, alla messa a bando nella misura di quanto previsto dal successivo art. 19.

ART. 19 (Rivendite di tipo esclusivo disponibili)

1. Il numero di rivendite esclusive disponibili (per autorizzazioni all'apertura o al trasferimento), deriva dalla differenza fra il CONTINGENTE GLOBALE MASSIMO (determinato in applicazione dei criteri illustrati nella relazione di Piano) e quello delle RIVENDITE RILEVATE, come indicato nel prospetto della tabella seguente:

CONTINGENTE DISPONIBILE:

ZONA DI DIMENSIONAMENTO	CONTINGENTE DISPONIBILE	DA AUTORIZZARE
1	1	1
2	0	0
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	1	1

NOTE, PRECISAZIONI e DEROGHE:

- a. È autorizzabile n. 1 edicola di tipo esclusivo all'interno dell'area perimetrata del College Universitario Selva dei Pini, ai sensi della lett. g del precedente art.3;
- b. In tutte le Zone di DIMENSIONAMENTO, in deroga ai contingenti disponibili:
 - è autorizzabile, n. 1 edicola di tipo esclusivo, all'interno dei Centri Commerciali costituiti da strutture di vendita, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700.

In questi casi l'attività di vendita potrà essere esercitata in via "Esclusiva" anche con "chiosco", posto negli spazi comuni di accesso alle aree di vendita.

- c. Le Autorizzazioni Stagionali sono disciplinate dalle norme previste per le autorizzazioni non esclusive ed autorizzano all'esercizio dell'attività per il periodo di riconoscimento della Regione Lazio del Comune di Pomezia quale a prevalente economia turistica (1° febbraio – 31 ottobre)
- d. In tutte le zone di DIMENSIONAMENTO previste dal Piano, la forma di attività dei Punti Esclusivi di vendita non è individuata obbligatoriamente nella tipologia "chiosco";
- e. Le richieste di autorizzazione per le tipologie a "chiosco", finalizzate all'ampliamento commerciale e di servizio saranno considerate prioritarie nell'assegnazione del contingente disponibile di Piano,
- f. Tutte le richieste di autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici, ubicate in ambienti chiusi in pluri-unità immobiliari prospicienti strade e piazze pubbliche, saranno sempre autorizzabili in deroga ai contingenti di Piano, purché comprendano altri settori integrati nell'offerta commerciale quali: Attività di Intrattenimento e Svago; Esercizi Pubblici nelle varie tipologie; Artigianato di Servizio e Agenzie di Informazione.
2. Il numero globale massimo autorizzabile costituisce punto di riferimento fisso durata di validità del Piano.
3. Nel prospetto tabella precedente vengono indicati i punti vendita esistenti, quelli massimi teorici e, per differenza, quelli di progetto, da vincolarsi (eventualmente) all'ubicazione in aree funzionali specifiche (anche tale distinzione è da considerarsi un dato fisso per tutta la durata del Piano).
4. La attuale consistenza della rete distributiva delle rivendite di tipo esclusivo viene riportata nella tabella seguente:

DISTRIBUZIONE DELLA RETE SECONDO I "POLI GRAVITAZIONALI":

Ditta	Area di Piano	Tipo Edilizio area Urbana	Tipologia	Stato Attività
1 Bernardo Celestino	3 P.zza S. Benedetto	s.n.c.	Pomezia Cap.go	Esclusivo
2 Micheli Fosco	3 P.zza Indipendenza	s.n.c.	Pomezia Cap.go	Esclusivo
3 Micheli Sabrina	3 Via Roma	198	Pomezia Cap.go	Esclusivo
4 Bontempi Emiliano	3 P.zza Bellini	s.n.c.	Pomezia Cap.go	Esclusivo
5 Chiappa Mattia Eleonora	3 Via S. Spaventa	40	Pomezia Cap.go	Promisquo Cartoleria
6 Imbriaco Ernesto	3 Via Copernico	s.n.c.	Pomezia Cap.go	Esclusivo
7 Graziano Delfino	3 Via Cincinnato	s.n.c.	Pomezia Cap.go	Esclusivo
8 Raschielli Gabriele	3 Via A. De Gasperi	s.n.c.	Pomezia Cap.go	Esclusivo
9 Di Giulio Maurizio	3 Via Naro	38	Pomezia Cap.go	Promisquo Tabbaccaio
10 Ruffini Pietro	3 Via del Mare	71	Pomezia Cap.go	Promisquo Bar
11 Leporino Paolina	3 Via Salvo D'Acquisto	s.n.c.	Pomezia Cap.go	Promisquo Tabbaccaio

12 Furini Adriano	1 Via Danimarca	s.n.c.	Torvajanica	Esclusivo	
13 Pucci Anglo	1 P.zza Italia	s.n.c.	Torvajanica	Esclusivo	
14 Di Saveri Adriano	1 Lungomare delle Meduse	1	Torvajanica	Esclusivo	
15 Masone Vittoria	1 Lungomare delle Sirene	km. 15,100	Torvajanica	Esclusivo	
16 Ferrara Gabriele	1 Lungomare delle Sirene	58	Torvajanica	Promisquo	Art. mare/Tab
17 Galiè Antonio	1 Lungomare delle Sirene	392	Torvajanica	Esclusivo	Esclusivo
18 Barbaresi Maria Antonietta	1 Lungomare delle Sirene	202	Torvajanica	Esclusivo	
19 Carbonetti Iolanda	1 Lungomare delle Meduse	228	Torvajanica	Esclusivo	
20 Telloni Anna Maria	1 Lungomare delle Sirene	km. 11,200	Torvajanica	Esclusivo	
21 Micheli Sabrina	1 Via S. Francesco	s.n.c.	Torvajanica	Esclusivo	
22 Bianconi Marisa	2 Via Mar Tirreno	s.n.c.	Torvajanica Alta	Esclusivo	
23 Cecchini Luciano& C. s.a.s.	3 Via Pontina	km. 29,190	Pomezia Cap.go	Promisquo	Bar/Tabacchi
24 Frattarelli Italo	4 Via Ardeatina	km 20,500	S. Procula	Esclusivo	
25 Mengozzi Fabio	2 Via Pontina Vecchia	32	Castagnetta	Promisquo	Bar/Tabacchi
26 Stea Lucrezia	4 Via Laurentina	km 25,500	S. Procula	Esclusivo	

Tale tabella, dovrà venire costantemente aggiornata durante tutta la durata del Piano, a seguito di nuovi rilasci, subingressi in proprietà/affittanza o trasferimenti

5. ORARI E SANZIONI

ART. 20 (Orari e chiusure domenicali e per ferie)

1. Così come previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 9 del 15.02.2005, la determinazione degli orari per le attività del presente Piano sono liberalizzati.
2. Le rivendite sono tenute ad esporre in luogo ben visibile al pubblico apposi o cartello indicante l'orario adottato e le giornate di chiusura.
3. Il rivenditore, nel rispetto delle indicazioni contenute nella ordinanza sindacale di cui al 1° comma, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere attuato anche in

forma non consecutiva. E' fatta salva la facoltà del rivenditore di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di ferie, malattia, lutto.

ART. 21 (Sospensione della attività)

La attività di rivendita di giornali e riviste può venir sospesa con le seguenti modalità:

- a) sino a tre giorni, senza alcun adempimento;
- b) per un periodo superiore a tre giorni, ma inferiore a trenta, senza alcun adempimento, ma con esposizione di un apposito cartello indicante i punti di vendita più vicini (sia esclusivi che non);
- c) per un periodo superiore a trenta giorni, mediante comunicazione scritta al Comune e con esposizione di un apposito cartello indicante i punti di vendita più vicini (sia esclusivi che non).

ART. 22 (Sanzioni)

1. Le violazioni alla presente normativa, qualora il fatto non costituisca una più grave infrazione o reato, sono sottoposte, per analogia, alle sanzioni amministrative previste per le attività commerciali, e sue successive modificazioni ed integrazioni per le attività commerciali, e i relativi proventi sono devoluti al Comune.

2. Le violazioni alla normativa di settore, specificatamente introdotte con il presente Piano, hanno le seguenti sanzioni:

a) infrazione alle disposizioni previste dall'art.6, 1° comma, del presente Piano, relative all'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate, è punita con una sanzione amministrativa che varia da € 1.549,00 a € 9.296,00;

b) infrazione alle disposizioni previste dall'art. 6, 2° comma, lett. a) e b) del presente Piano, relative al prezzo di vendita della stampa quotidiana periodica stabilito dal produttore ed alle condizioni economiche e alle modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, nonché le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 6, 2° comma, lett. e) del presente Piano, relative al divieto di esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, è punita con una sanzione amministrativa che varia da € 1.549,00 a € 9.296,00.

e) infrazione alle disposizioni previste dall'art. 20, 1° comma, del presente Piano, relative all'obbligo del rispetto dei turni di chiusura che saranno previsti con apposita ordinanza sindacale, è punita con una sanzione amministrativa che varia da € 50,00 a € 250,00;

d) infrazione alle disposizioni riguardanti l'obbligo della esposizione del cartello informativo di cui all'art. 20, 2° comma e all'art. 21, 1° comma, lett. a) e b) del presente Piano, è punita con una sanzione amministrativa che varia da € 50,00 a € 250,00.

6. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 (Entrata in vigore e validità del Piano)

1. Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo Comunale della Delibera di approvazione.
3. Il Piano ha validità quinquennale e alla sua scadenza, in ritardo di adozione del nuovo Piano, si continuano ad applicare le presenti norme ove non in contrasto col diritto sopravveniente.
4. E' ammessa la revisione anticipata del Piano, quando si determinino gravosi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi che possano portare pregiudizi all'interesse dei consumatori.